

Brevi assenze durante il tempo di lavoro per visite mediche

La concessione di brevi assenze per consultare un medico o un dentista è un tema che, a giudicare dalle richieste di informazioni pervenute a Garanto, è molto sentito e, in alcune regioni, anche oggetto di discussioni.

Le assenze brevi pagate sono disciplinate dall'art. 40 cpv. 3 lett. h O-OPers che riportiamo integralmente:

brevi assenze per consultazione del medico o del dentista: il tempo necessario per la visita e al massimo un'ora per il viaggio di andata e ritorno, ma l'assenza sommata alle ore di lavoro effettuate non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta; il congedo può essere negato se gli appuntamenti pianificabili per consultazione del medico o del dentista non sono fissati in orari marginali o nei giorni di libero senza ragioni plausibili.

Nel commento si legge:

«Appuntamenti pianificabili per consultazione del medico o del dentista sono da fissare ad orari al margine del giorno lavorativo o nei giorni liberi. Se il dipendente non presenta un motivo plausibile per il quale non può attenersi a queste direttive, può vedersi negati i permessi retribuiti [...].

In linea di principio, per orari marginali si intendono quelli all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e prima e dopo la consueta pausa pranzo. Di norma, quindi, i permessi retribuiti possono essere rifiutati se la visita dal medico o dal dentista avviene a metà mattina o pomeriggio senza un motivo plausibile. [...] Le terapie ordinate dal medico sono gestite analogamente alle visite dal medico o dal dentista. Tuttavia, poiché sono generalmente più facili da pianificare, occorre prestare ancora più attenzione affinché gli appuntamenti siano fissati in giorni lavorativi liberi o, se possibile, in orari non di punta».

Le disposizioni sono chiare. Se un collaboratore deve recarsi dal medico o dal dentista, deve fare il possibile per trovare un appuntamento al di fuori degli orari di lavoro. Se l'appuntamento viene fissato in orari marginali, è possibile concedere il congedo in virtù dell'art. 40 O-OPers.

La generosità con la quale viene concessa l'assenza dipende quindi dalla discrezionalità del superiore. Può darsi che in passato, nella carriera civile, queste assenze fossero gestite con maggiore accondiscendenza rispetto a oggi.

Dal punto di vista di Garanto è nell'interesse del datore di lavoro che le sue collaboratrici e i suoi collaboratori godano di buona salute. Sebbene un dipendente possa fare tutto il possibile per fissare un appuntamento in orari marginali o fuori dagli orari di lavoro, in alcuni casi questo può voler dire aspettare settimane o mesi. Ci appelliamo quindi al buon senso dei superiori e li invitiamo a dar prova di flessibilità.

Heidi Rebsamen, segretaria centrale